

IL GIUDICE E LO STORICO. PER UNA STORIA DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA

THE JUDGE AND THE HISTORIAN. FOR A HISTORY OF THE MASSACRE IN PIAZZA DELLA LOGGIA

Floriana Colao

Università degli Studi di Siena

Abstract English: This essay reconstructs the history of the trials held for the Piazza della Loggia massacre – 28 May 1974, eight dead and over a hundred injured – linked – like others between 1969 and 1980 – to the strategy of tension. At the time of the Cold War, for fear of communism in power also in Italy, the Services opposed political-military secrecy to the investigators, sidetracked the investigations, delayed by decades the conviction of those responsible, material perpetrators, supporters, instigators; many remained unpunished. In those years the judiciary and legal culture sensed a field of tension between the logic of the criminal trial, intended to ascertain the responsibility of the individual defendants, and the historical truth, even beyond the procedural ‘constraints’. The judge became ‘historian’; the ruling of 22 July 2015 of the Court of Assizes of Appeal of Milan considered the results of the same trial as “evidence” and placed the massacre in its «context». The search for the ‘why’ of the massacres led to the ‘who’, in the «historical-political context, but also in the judicial one»; on 20 June 2017 the Court of Cassation confirmed the trial strategy, making definitive the convictions of Carlo Maria Maggi – the undisputed ‘leader’ of Ordine Nuovo – and Maurizio Tramonte – a collaborator of the Services – at the time exponents of the «radical right of subversive origin».

Keywords: The Piazza della Loggia Massacre in Italian History; the Judge and the Historian; Procedural Strategies in Massacre Trials.

Abstract Italiano: Questo saggio ricostruisce la storia dei processi celebrati per la strage di Piazza della Loggia – 28 maggio 1974, otto morti e oltre cento feriti – legata – come altre tra il 1969 e il 1980 – alla strategia della tensione. Al tempo della guerra fredda, per la paura del comunismo al potere anche in Italia, i Servizi opposero il segreto politico-militare agli inquirenti, depistarono le indagini, ritardarono di decenni la condanna dei responsabili, esecutori materiali, fiancheggiatori, mandanti; molti rimasero impuniti. In quegli anni la magistratura e la cultura giuridica avvertirono un campo di tensione tra le logiche del processo penale, inteso ad accertare la responsabilità dei singoli imputati, e la verità storica, anche oltre i ‘vincoli’ processuali. Il giudice si fece ‘storico’; la sentenza

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/2 (2024), n. 12, pagg. 387-414
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/27627. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

22 luglio 2015 della Corte di assise di appello di Milano considerò le risultanze dello stesso processo come «prova» e collocò la strage nel suo «contesto». La ricerca del «perché» dello stragismo portò al «chi», nell'«ambito storico-politico, ma anche in quello giudiziario»; il 20 giugno 2017 la Cassazione confermò la strategia processuale, rendendo definitive le condanne di Carlo Maria Maggi – ‘capo’ indiscusso di Ordine nuovo – e Maurizio Tramonte – collaboratore dei Servizi – all'epoca esponenti della «destra radicale di matrice eversiva».

Parole chiave. La strage di Piazza della Loggia nella storia italiana; il giudice e lo storico; strategie processuali nei processi per strage.

Sommario: 1. Introduzione (‘saltando ad una conclusione’). – 2. Il giudice e lo storico. Il processo come «prova» nella sentenza 22 luglio 2015. – 3. La paura del comunismo in Italia. «Meglio una strage di una guerra civile». – 4. Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Le stragi e lo Stato. – 5. Le strategie processuali sulle stragi dal «perché» al «chi». – 6. Quale verità per Brescia nell'«istruttoria scritta e segreta». – 7. Il campo di tensione tra ‘verità vera’ e «responsabilità penale di uno specifico soggetto». – 8. Un epilogo. Il tempo e il senso della giustizia penale.

1. Introduzione. (‘saltando ad una conclusione’)

Queste pagine ampliano l'intervento al Convegno *Stragi e strategie. Questioni di giustizia, verità e memoria*, organizzato da Elisabetta Fusar Poli, che ringrazio per l'invito; a cinquanta anni da Piazza della Loggia, dalla morte violenta di otto persone e oltre cento feriti, si ripercorrono alcuni passaggi delle sentenze, che si possono consultare grazie alla documentazione messa a disposizione dalla Casa della Memoria¹. Al proposito Yosef Hyim Yerushalmi, storico dell'ebraismo, ha scritto che, forse, il contrario di «oblio» non è «memoria», ma «giustizia»². Non a caso nei processi per strage hanno giocato un ruolo decisivo le Associazioni dei familiari delle vittime, intese, nelle parole di Claudio Nunziata – titolare delle indagini sulla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 e su quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 – ad «elaborare un'analisi approfondita che vada al di là della verità giudiziaria». In questa prospettiva il processo penale sull'eversione serviva a sventare le «insidie che ancora sopravvivono nelle nostre istituzioni», nella «democrazia occidentale fondata sullo stato di diritto»³.

Da un altro punto di vista Giuliano Vassalli indicava con particolare chiarezza il compito istituzionale del processo penale, «stabilire le responsabilità dei singoli»⁴. Di fronte alle assoluzioni nei processi per strage, che frustravano

¹ Sulla Casa della Memoria – tra i fondatori Manlio Milani, che presiede l'Associazione familiari dei caduti di Piazza Loggia – cfr. Tobagi, 2014, pp. 77 ss; Anni, 2022, pp. 387-398; Tobagi, 2024, pp. 228 ss.

² Cfr. Yerushalmi, 1994, p. 94; sul tema cfr. Ventrone, 2019a, p. XI.

³ Nunziata, 1996, p. 9.

⁴ Vassalli, 1988, p. 731 ss.

il bisogno di giustizia dell'opinione pubblica, a metà anni Ottanta Vittorio Borraccetti – magistrato a Padova – poneva un tema cruciale; 'difendeva' i «giudici del dibattimento», momento di verifica delle prove nei confronti di determinati imputati, senza «forzatura [...] sulla base di 'intuizioni' di carattere politico»⁵. Di recente Nunziata ha invece scritto che, nei processi per strage, la «ricostruzione storica degli avvenimenti» è stata ostacolata anche «dai vincoli propri del piano giudiziario»⁶.

Il crinale tra verità storica e verità giudiziaria, cruciale «problema dello Stato»⁷, ha scandito il lunghissimo *iter* processuale⁸ su quel che è occorso a Brescia prima e dopo il 28 maggio 1974, banco di prova delle criticità della giustizia penale. Nel 1974, «anno della svolta»⁹, Adolfo Beria di Argentine osservava infatti che, a partire dai codici, il sistema penale poggiava su una «concezione tutta individualistica del reato», inadeguata di fronte alla criminalità terroristica, «organizzata e coperta», che esigeva una «seria e coordinata attività delle istituzioni dello Stato e cittadini»¹⁰. L'allora presidente dell'ANM coglieva che il segreto politico militare¹¹, opposto dai Servizi agli inquirenti, si era risolto nel «dare copertura ai responsabili»¹²; non a torto alla 'narrazione' sui «misteri» delle stragi è parso convincente sostituire quella dei «segreti», che si possono «ricostruire, svelare»¹³.

Quella stagione processuale era scandita dalla legislazione dell'emergenza – connotata, in sintesi, da aggravanti per finalità di terrorismo e premialità per i collaboratori di giustizia (1974-1984)¹⁴ – dal codice di procedura penale Pisapia Vassalli (1988) – che, tra l'altro, cancellava il giudice istruttore, fino ad allora *dominus* dell'intera istruttoria. L'innovazione codicistica della prova da formarsi

⁵ Borraccetti, 1986, p. 17.

⁶ <https://www.memoria.san.beniculturali.it/en/w/punti-fermi-nella-storia-del-terrorismo-stragista-di-claudio-nunziata-2018>

⁷ Fumian, 2018, p. 33 ss.

⁸ Osserva che nei casi di stragismo si deve parlare di *iter* processuale, più che di processi Tobagi, 2022, p. 120.

⁹ La Commissione parlamentare di Inchiesta sulle stragi, presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino, collegava la «svolta del 1974» al Piano di rinascita democratica di Licio Gelli, secondo quanto fissato dalla Commissione parlamentare d'Inchiesta sulla P2, presieduta da Tina Anselmi; cfr. *L'Italia delle stragi*, II, Milano 1998, pp. 49-67; cfr. anche Scarpari, 1986, pp. 97-119; Casamassima, 2023, cap. XVI sulla strage di Brescia.

¹⁰ Beria di Argentine, 1985, pp. 18-20; sul fondatore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale cfr. Franzinelli, Poggio, 2004.

¹¹ Storti, 2014, pp. 279-285; Ead., 2015, pp. 221-248; Ead., 2024.

¹² Così il pubblico ministero a Brescia dal 1993 al 2010, che cita la sentenza 22 luglio 2015 della Corte d'assise d'appello di Milano. R. Di Martino, 2018, pp. 221-269, 268; cenni biografici su Di Martino, *ivi*, p. 422. In generale sullo «stragismo con coperture istituzionali, tragica specificità della storia dell'Italia repubblicana» cfr. Tobagi, 2023, p. 4.

¹³ Tobagi, 2024, p. X

¹⁴ Cfr. Baravelli, 2020, pp. 73-88; Russo, 2024, pp. 267-317.

nel contraddittorio entrava subito in crisi, con le pronunzie della Cassazione e delle sentenze 24/1992 e 254/1992 della Corte costituzionale sul valore probatorio di quanto comunque acquisito fuori dalla dimensione epistemica del contraddittorio, in nome del «principio di non dispersione della prova»¹⁵.

Delle fonti giudiziarie, qui considerate, è parso risaltare un particolare tema-problema, il binomio giudice e storico, tra separazione e integrazione¹⁶. Sul punto sono sembrate interessanti le considerazioni di alcuni magistrati, impegnati nelle indagini sulle stragi al tempo del «disgelo costituzionale»¹⁷, tra gli altri Nunziata, Giovanni Tamburino – titolare a Padova delle indagini sull'organizzazione eversiva Rosa dei venti – Guido Salvini – che ha indagato sul ruolo di Ordine nuovo nella strage di Piazza Fontana – Gianpaolo Zorzi – titolare della terza e quarta istruttoria per la strage di Piazza della Loggia, Roberto Di Martino, pubblico ministero a Brescia dal 1993 al 2010; nel 1982 Tamburino scriveva di «storia delle stragi nelle inchieste giudiziarie»¹⁸.

Quanto alle strategie processuali, in un Convegno promosso nel 1985 dal CSM Salvatore Senese ed Ennio Fortuna auspicavano l'«avvio di superamento di un ritardo culturale»; sostenevano che, a differenza del «terrorismo delle Brigate rosse», non era stato sconfitto quello «delle stragi». Per indagare su questi delitti pareva utile la conoscenza del «retrotterra politico-ideologico», fino ad evocare un «metodo non giudiziario ma storico-politico per dare risposta a una domanda che è prima di tutto storico politica». Vittorio Borraccetti e Pietro Calogero – tra i primi ad indagare sui neofascisti veneti per Piazza Fontana – Zorzi e Michele Besson – pubblico ministero a Brescia – insistevano sull'importanza del «contributo dell'indagine storico culturale sulla ricerca della verità nei processi per strage», anche con una imprescindibile valutazione unitaria dei «singoli episodi»¹⁹.

Il 12 Febbraio 1992 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione asserivano che il contesto storico era indispensabile per una valutazione complessiva del quadro probatorio. Respingevano le assoluzioni generali dei neofascisti, e loro mandanti – tra tutti Licio Gelli – nel primo processo per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza stabiliva, tra l'altro, che il giudice di merito non aveva considerato in modo unitario prove ed indizi e non aveva «tenuto conto dei

¹⁵ Si può vedere Colao, 2013, pp. 336 ss, su cui Portinaro, 2014, p. 31; Flores, Franzinelli, 2024, pp. 392 ss, 445 ss.

¹⁶ Un esempio: Aldo Giannuli – la sua «ricostruzione storica» è citata nella sentenza 20 luglio 2015 – è stato «consulente tecnico» di Guido Salvini, giudice istruttore a Milano, dei pubblici ministeri Francesco Piantoni e Roberto Di Martino della Procura di Brescia, oltre che delle Commissioni parlamentari stragi; cfr. Giannuli, 2018, p. 571.

¹⁷ Cfr. ancora Costa, 1987, pp. 15-56, con nota integrativa *ivi*, 2010, pp. 212-282; Meniconi, 2012, pp. 321-340; Bruti Liberati, 2018, pp. 109-119.

¹⁸ Tamburino, 1982, pp. 62 ss; *Id.*, 2002, pp. 76 ss.

¹⁹ Senese, Fortuna, Borraccetti, Calogero, Besson, Zorzi, 1986, pp. 70 ss, 58 ss. Sul Convegno, che, tra l'altro, auspicò l'intervento degli storici consulenti in tribunale cfr. Tobagi, 2024, pp. 223 ss, 237.

fatti che precedettero e seguirono l'evento»²⁰. Nel 2002 Leonardo Grassi – titolare delle indagini sulla strage del treno *Italicus* del 4 agosto 1974 e su quella del 2 agosto 1980 – sosteneva che «in modo forse non completo e probabilmente non corretto dal punto di vista storiografico, quel pò di lavoro di 'contestualizzazione' della strategia sulle stragi l'abbiamo fatto noi giudici con alcune nostre sentenze»²¹.

Quanto a Piazza della Loggia, poggiava anche sul Cap. IV, *Il contesto*, la sentenza 22 luglio 2015²², che condannava all'ergastolo Carlo Maria Maggi – leader di Ordine nuovo nel Triveneto – e Maurizio Tramonte, militante del Msi, informatore del Sid come fonte Tritone, collaboratore degli inquirenti. Il presidente-estensore, Anna Conforti, ricordava il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 1992; ricostruiva la storia di Ordine nuovo dalla fine degli anni Cinquanta ed il suo contributo alla «strategia della tensione», con una formula ripresa dal lessico giornalistico e poi storiografico²³. La sentenza indicava vari livelli di responsabilità nella strage «allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato»²⁴.

Nel commento di Zorzi la sentenza ha fissato «la verità non più discutibile, quella giudiziaria, processuale», indicando in Maggi, «figura apicale» di Ordine nuovo, «lo stratega»; in Tramonte il «delegato alla sorveglianza della piazza»; in Carlo Digilio – collaboratore di giustizia, esperto di esplosivi, morto nel 2005 – l'«artificiere»; in Marcello Soffiati – deceduto nel 1988 – il «latore dell'ordigno»; in Ermanno Buzzi – condannato all'ergastolo dalle Assise di Brescia il 2 luglio 1979, espulso dal Msi perchè omosessuale, trafugatore di opere d'arte, istrionico confidente dei carabinieri, già soggetto a perizia psichiatrica, ucciso nelle more dell'appello nel supercarcere di Novara dagli ordinovisti Pierluigi Concutelli e Mario Tuti – il «basista»²⁵. La Cassazione – relatore Alessandro Centonze – il 20 giugno 2017 ha reso definitive le condanne di Maggi e Tramonte, all'epoca esponenti della «destra radicale di matrice eversiva»²⁶.

²⁰ <https://stragi.it/sentenzacassazione>; un cenno sull'importante sentenza in Tobagi, 2024, pp. 237-238.

²¹ Grassi, 2002, p. 117.

²² Cap. IV, *Il contesto*, in 28maggio74.brescia.it/sentenza%20PIAZZA%20LOGGIA-ocr-ott.pdf, pp. 194 ss. Sul «rapporto di Tramonte con il Sid e sulla posizione di Maggi», *ivi*, pp. 230 ss, 304 ss. Sulla sentenza «dal grande valore storico» Tobagi, 2019a, p. 464; sulla «ricostruzione storica ineccepibile di tutta la stagione stragista, la cui impostazione non è stata ancora colta da molti» Nunziata, 2019, p. 221; sulla «magnifica sentenza» Zorzi, 2019, p. 122; un'attenta lettura della sentenza, che pare cogliere la consapevolezza della Corte d'assise d'appello di Milano che «non tutti furono innocenti» in Storti, 2024.

²³ Ripercorre la storia della formula, fatta propria dalla Corte di assise di appello di Milano Tobagi, 2024, pp. 89 ss.

²⁴ *Il trattamento sanzionatorio*, in 28maggio74.brescia.it/sentenza%20PIAZZA%20LOGGIA-ocr-ott.pdf, p. 474

²⁵ Cfr. Zorzi, 2019, pp. 119-120.

²⁶ <https://www.csm.it/documents/21768/1994990/Corte+di+cassazione+20+giugno+2017>.

2. Il giudice e lo storico. Il processo come «prova» nella sentenza 22 luglio 2015

Nel 1939 Piero Calamandrei metteva a tema elementi comuni nel lavoro del giudice e dello storico – la raccolta delle prove – e la peculiarità del compito del primo, assolvere o condannare l'imputato nel processo, da «null'altro che un modesto e fedele storiografo della legge»²⁷. Nella critica delle sentenze della Corte costituzionale che, a correzione del codice Pisapia Vassalli, ridavano valore probatorio a materiale raccolto fuori del contraddittorio, Franco Cordero indicava la «differenza tra storico e giudice: uno prende i fatti da qualunque fonte; l'altro è legato alla selezione normativa delle fonti»²⁸. Impegno storiografico e critica del giudizio innervavano *Il giudice e lo storico*, di Carlo Ginzburg, sottotitolo *Considerazioni in margine del processo Sofri*²⁹.

Nel 2023 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di primo grado nel processo Bellini per la strage di Bologna; il cap. 5 si intitola «Il giudice e lo storico. La prova storica. Memoria e giustizia penale. Il contesto e gli antecedenti remoti». Tra i temi della «insolita dissertazione»,

il contributo della ricerca storica alla definizione del quadro di riferimento nel quale collocare i fatti del 2 agosto [...] l'indagine storica nei processi come mezzo di prova [...] i contributi di storici, ricercatori, consulenti in questo processo³⁰.

Quanto al rapporto tra verità processuale e storico-politica, entrambe poggianti sulle risultanze probatorie, è noto e discusso, anche in relazione a Piazza della Loggia, quanto scritto da Pier Paolo Pasolini sul «Corriere della sera» il 14 novembre 1974, «Cos'è questo golpe lo so [...] Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi». Nel «romanzo delle stragi» il poeta indicava «due opposte fasi della tensione»,

lo so. lo so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. lo so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e Bologna [...] i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969), e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974). lo so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.

Pasolini chiamava in causa «persone serie e importanti [che] stanno dietro ai ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste»; sosteneva che «la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il '68 non è poi così difficile»³¹. Ebbene, fino alla sentenza del 2015 sarebbe risaltata

²⁷ Calamandrei, 1939, p. 125.

²⁸ F. Cordero, *Miserie della procedura penale*, citato in Colao, 2013, pp. 336 ss.

²⁹ Ginzburg, 1991.

³⁰ Fonte in Tobagi, 2024, p. 225.

³¹ Pasolini, 1974, su cui cfr. anche Tamburino, 2019, p. 216. Sull'articolo, pubblicato in *Il romanzo delle stragi*, con un rimando a *Petrolio*, cfr. Russo, 2024, p. 270.

una verità storica, non processuale; al proposito nel 2008 Mimmo Franzinelli ha ricordato una conversazione con Zorzi. L'allora giudice istruttore a Brescia aveva affermato che, in assenza di prove dirette di responsabilità individuali nella strage, da magistrato era stato tenuto al non luogo a procedere; lo storico si «rallegra(va) per dover scrivere un libro e non una sentenza»³².

Già la sentenza-ordinanza del 17 maggio 1977 ricostruiva il contesto, le risalenti «provocazioni neofasciste», le indagini e l'arresto di Carlo Fumagalli, a capo di un'organizzazione eversiva, la morte del neofascista Silvio Ferrari, ucciso dall'ordigno, che trasportava sulla motoretta nella notte tra il 18 e 19 maggio. Si ricordava che, sul luogo dell'esplosione, erano state trovate copie di «Anno zero», periodico del disciolto Ordine nuovo, poi Ordine nero; che ai funerali di Ferrari avevano partecipato anche neofascisti di Verona, col seguito di incidenti con giovani del Movimento studentesco; che la sezione bresciana di un Partito nazionale fascista, intitolata a Ferrari, aveva promesso di vendicare la morte del camerata. Da qui, in risposta alle violenze e dalle intimidazioni, le Confederazioni CGIL, CISL, UIL ed il «Comitato permanente antifascista» avevano promosso lo «sciopero generale di 4 ore» e la manifestazione del 28 maggio, voluta dalla «Brescia antifascista»³³. Il 'marchio di fabbrica' pareva chiaro, «una storia di famiglia»³⁴; si ricordava che l'ordigno non aveva dilaniato cittadini comuni, ma antifascisti, «non si chiamino vittime ma caduti consapevoli»³⁵. Guido Salvini – giudice istruttore a Milano, impegnato nelle indagini su Piazza Fontana – ha confrontato la strage del 12 dicembre 1969, di «inganno e mistificazione», con quella di Piazza della Loggia, di «intimidazione»³⁶.

La Corte di assise di Brescia il 2 luglio 1979 condannava all'ergastolo Buzzi e a dieci anni di reclusione il sodale e succube Angelino Papa; altri neofascisti bresciani, rinviati a giudizio, erano assolti per insufficienza di prove. Per gli stessi motivi il 2 marzo 1982 la Corte di appello di Brescia assolveva Papa e definiva Buzzi «cadavere da assolvere»; «storicamente» collocava però la strage in un periodo che vedeva la città «alle prese con una strategia programmaticamente eversiva di trasparente matrice neofascista». Detto questo, metteva a tema la 'divisione del lavoro' tra giudice penale e storico, «è compito riservato agli storici verificare in che misura il clima politico abbia determinato o favorito quegli avvenimenti»³⁷.

Da un altro punto di vista il cap. *La politicità della strage* della sentenza-ordinanza di Zorzi del 23 maggio 1993 considerava il «contesto storico-politico»

³² Franzinelli, 2008, p. 13.

³³ 28maggio74.brescia.it/sentenze/sentenze-brescia/Pagine%20da%20P-10-1.pdf

³⁴ Chiarini, Corsini, 1983, p. 384.

³⁵ Fonte in Franzinelli, 2008, p. 291.

³⁶ Salvini, 2019, p. 177.

³⁷ Sentenza in esergo in Chiarini, Corsini, 1983; sulla condanna in primo grado di Buzzi e l'assoluzione in secondo del «cadavere» cfr. Ventrone, 2019b, pp. 238 ss; Giannuli, 2018, pp. 504-437.

di quanto occorso e la sua «capacità di profonda incidenza sui processi politici in atto». «Il paese spaccato in due sul tema del divorzio» e la vittoria referendaria dei «progressisti» parevano propiziare un «reale spostamento a sinistra dell'asse politico». Zorzi aggiungeva che la «tragica esperienza cilena» aveva suggerito «larghe intese tra le principali correnti ideologiche della società italiana», progetto contrastato ad ogni costo da «forze eterogenee, ma accomunate e cementate da un medesimo viscerale anticomunismo». Definiva «le bombe» l'«unico linguaggio e strumento di lotta politica» del neofascismo, in una eco dei «fantasmi della cupa stagione della Rsi». Sosteneva che i Servizi – a conoscenza dell'attentato in preparazione – non avevano impedito la «strage annunciata», «entro il mese di maggio», in «risposta per la morte del camerata Ferrari».

Detto questo, la sentenza-ordinanza rinviava al pubblico ministero la posizione di Tramonte, ambiguo collaboratore di giustizia, talora reticente; stabiliva che, a carico degli altri neofascisti, «il quadro degli elementi raccolti» a carico non offriva «sufficienza probatoria tale da legittimare la previsione di una positiva verifica dibattimentale delle ipotesi accusatorie»³⁸. Nonostante l'assenza di «sanzione giudiziaria», anche le inchieste e i processi parevano far radicare il «giudizio sulla strage fascista»³⁹. Nel 2014 Paolo Corsini dichiarava, d'accordo con Manlio Milani – a nome delle parti civili costituite in giudizio – «si può ormai rovesciare quanto sostenuto da Pier Paolo Pasolini: 'Io so, ma non ho le prove'. Oggi disponiamo delle prove»⁴⁰.

In questo orizzonte nella sentenza del 2015, che condannava Maggi e Tramonte, anche il «processo» era indicato come «prova», seppur «inidonea ad incidere sul giudizio di colpevolezza dei due imputati». *Il contesto* sottolineava che – come stabilito dalle Sezioni penali unite nel 1992 – al giudice non competeva la ricostruzione delle «vicende politico-sociali del paese», ma non poteva «rinunciare alla valutazione di tutte le circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto», da cui ricavare «preziosi apporti per l'accertamento definitivo del fatto e delle responsabilità individuali».

In un impietoso giudizio su «un ventennio della nostra storia», segnata dalla «strategia della tensione» e dagli «anni di piombo», la sentenza indicava «tre livelli», responsabili dei «rischi reali», corsi dalla democrazia,

tre livelli, politico ideativo, militare organizzativo e civile esecutivo [...] tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono ad un'unica mente organizzativa [...] a conclusione di questo *excursus* risalta ancora più nitida l'alleanza di settori importanti delle Forze armate, della magistratura, dei Carabinieri, dei Servizi

³⁸ Zorzi, 2019, pp. 109 ss; sulle varie fasi dell'iter processuale Id., 1994; l'intervista in Casamassima, 2014, pp. 304 ss; cenni biografici sul magistrato in *L'Italia delle stragi*, cit., p. 227.

³⁹ Cita fonti bresciane e nazionali P. Corsini, *Da Salò a Piazza della Loggia*, cit., pp. 343-344.

⁴⁰ P. Corsini, *Prefazione*, in Casamassima, 2014, p. XX.

segreti, militari e civili, con l'appoggio della Loggia Massonica P2 e di centrali eversive internazionali tutti accomunati e cementati da un ferreo anticomunismo. 'Strategia della tensione' e 'anni di piombo' non sono fantasiose invenzioni linguistiche, ma espressioni riassuntive e indicative di un periodo nel quale la democrazia in Italia corse rischi reali, della cui gravità anche questo processo è prova⁴¹.

3. La paura del comunismo in Italia. «Meglio una strage di una guerra civile»

Sia la sentenza-ordinanza Zorzi del 1993, che la sentenza del 2015 mettevano a tema l'anticomunismo, «viscerale» e «ferreo», come spinta a contrastare con tutti i mezzi – anche con gli attentati – la presa del potere o la partecipazione delle forze comuniste al governo. Queste fonti giudiziarie parevano mutuare quanto scritto nel 1974 Giorgio Galli a proposito dei responsabili di questo disegno,

Servizi segreti e di sicurezza operano nell'ombra, perchè tale è il loro compito istituzionale. Questo modo di operare è divenuto una teoria politica alla luce delle esperienze nella lotta al comunismo nell'arco di mezzo secolo⁴².

In Italia lo stragismo e relative coperture istituzionali non miravano tanto ad un colpo di stato fascista, progetto forse coltivato dai terroristi neri o da pochi 'nostalgici'; erano comprensibili nell'ordine interno ed internazionale al tempo della guerra fredda, nella tensione a «destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il quadro politico»⁴³. E' stata messa a tema una «doppia lealtà» – alla Costituzione e all'anticomunismo – cifra di un «doppio Stato»⁴⁴; il Pci era ritenuto una sorta di cavallo di Troia del nemico – l'URSS – mirante ad impadronirsi dell'Italia. In questo orizzonte Angelo Ventrone ha passato in rassegna anche altre ipotesi rispetto all'assunto della strage di Brescia, voluta per colpire il Sindacato e gli antifascisti. In base alle dichiarazioni di Tramonte *La strategia della paura* ha ipotizzato sia l'intimidazione, rivolta al governo ed ai Servizi, per la messa fuori legge di Ordine nuovo, che la volontà di colpire le forze dell'ordine, addossando la colpa alla piazza di sinistra, dal momento che l'ordigno era scoppiato nell'angolo del Loggiato in genere destinato a carabinieri e polizia. In ogni caso Ventrone ha scritto che, dai primi governi di centrosinistra, «mettere nell'angolo i comunisti, per poterli isolare e tenerli lontani dal governo», si confermava «obbiettivo strategico fondamentale»⁴⁵. Al proposito anche Tamburino ha ricordato di aver

⁴¹ Cap. IV, *Il contesto*, cit., pp. 196 ss, 229.

⁴² Galli, 1975, p. 47.

⁴³ Sul consolidato assunto storiografico cfr. Ventrone, 2019a, p. XV.

⁴⁴ N. Tranfaglia, *Un capitolo del doppio Stato. La stagione delle stragi e dei terrorismi (1969-1984)*, citato in Id., 2002, p. 33; De Felice, 1989, pp. 403-563, su cui cfr. Tobagi, 2022, p. 117; Ead., 2024, p. 225.

⁴⁵ Ventrone, 2019b, pp. 226-232; sul «ferreo anticomunismo» dei Servizi, deciso ad

chiesto ad un ufficiale dei Servizi se la paura del comunismo in Italia avesse giustificato «l'orrore dello stragi del 1974», e che questi aveva replicato «giudice, meglio una strage di una guerra civile»⁴⁶.

Nella storia dell'eversione il 28 maggio 1974 segnava un passaggio; il 17 giugno le Brigate rosse irrompevano nella sede del MSI di Padova, uccidendo, per la prima volta, due iscritti, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, definiti «fascisti». La rivendicazione recitava «il loro più recente delitto è la strage di Brescia [...] le forze rivoluzionarie sono da Brescia in poi legittimate a rispondere alla barbarie fascista con la giustizia armata del proletariato». Il 13 luglio circa settecento persone assistevano ad una «pantomina», inscenata a Brescia per lo più da extraparlamentari di sinistra, un «processo popolare contro gli assassini fascisti e i loro mandanti»; tra i 'giurati' vi era Giovambattista Lazagna, già comandante partigiano, assolto in uno dei processi alle Brigate rosse⁴⁷.

Tamburino ha osservato che dalla metà del 1974 i Servizi iniziavano a utilizzare anche il terrorismo di sinistra in funzione anticomunista, con «un cambio di spalla del fucile, dalla destra alla sinistra, però non indolore»⁴⁸; da qui una «linea concorrenziale», culminata nell'uccisione ad opera delle Brigate rosse di Aldo Moro, «politico italiano che aveva aperto il dialogo con il Partito comunista»⁴⁹.

4. Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Le stragi e lo Stato

La bomba di Piazza Fontana mostrava anche all'opinione pubblica che il governo interveniva nelle prime indagini, indirizzate verso le associazioni anarchiche – da qui il 'caso celebre' di Pino Pinelli, precipitato dalla finestra della questura di Milano, dopo un fermo arbitrario di tre giorni, e l'uscita dal carcere di Pietro Valpreda nel 1972 con una legge *ad hoc* – mentre i Servizi ostacolavano le indagini sull'eversione nera in Veneto, opponendo agli inquirenti il segreto di Stato sull'attività dei loro funzionari. La Cassazione affidava poi alle «Assise di Catanzaro» il processo, sottratto al «giudice naturale» a Milano; per Cordero il «più emblematicamente sciagurato affare giudiziario» dell'Italia repubblicana è stato in grado di «infamare l'intero sistema»⁵⁰.

Il copione di Milano non era proponibile per Brescia; il ministro dell'Interno, Paolo Emilio Taviani, dichiarava alla Camera «non c'è dubbio sono state mani

impedire l'accesso dei comunisti nell'area di governo, secondo la sentenza del 2015 *ivi*, p. 245.

⁴⁶ Tamburino, 2019, p. 209; cenni biografici sul magistrato in *L'Italia delle stragi*, cit., p. 227; sulla raggelante risposta cfr. Ventrone, 2002, p. 156; Id., 2019 (b), p. 6.

⁴⁷ Fonti in Tobagi, 2019a, pp. 252, 427, 490.

⁴⁸ Tamburino, 2019, p. 98.

⁴⁹ Tamburino, 2019, p. 160.

⁵⁰ Cordero, 1986, p. 127. Sul dopo 12 dicembre cfr. tra gli altri Calogero, 2019, pp. 15-88 Deaglio, 2019; Tobagi, 2019b; Calogero, 2019, pp. 3-47; Flores, Franzinelli, 2024, pp. 445 ss.

fasciste»⁵¹. Piazza Fontana e Piazza della Loggia parevano accomunate dall'esito di processuale «piuttosto incerto e lontano»⁵²; cinquant'anni dopo il 12 dicembre 1969 Nunziata ha indicato il legame tra le stragi come banco di prova della «continuità del progetto stragista»⁵³. Guido Salvini ha scritto che «le due stragi sono collegate: lo scenario, gli imputati e le fonti di prova sono gli stessi»⁵⁴.

Dal 1970 nel discorso pubblico entrava l'ambiguo termine-concetto strage di Stato, dal fortunato libro di controinformazione, poggiante sulla «irriformalità dello Stato democratico»⁵⁵. La «politica della strage» era ricostruita con una prospettiva meno 'antiistituzionale' dal giornalista Marco Sassano; nel 1972 il volume, con interventi di Riccardo Lombardi e Umberto Terracini, documentava l'abuso di potere sull'innocente Pinelli, criticava la costruzione mediatica del «mostro» Valpreda, invitava gli inquirenti a seguire le «piste nere»⁵⁶. Nel 2007 l'«allucinante parodia della giustizia» è stata ricordata da un sopravvissuto, Piazza Fontana, nessuno è Stato⁵⁷.

A dieci anni da quel 12 dicembre 1969 un intervento sul tema *Lo Stato della crisi* tracciava le differenze tra terrorismo nero, «spesso anonimo, silente, bombarolo, aselettivo», e rosso, «quasi sempre siglato, discorsivo [...] selettivo»⁵⁸. Si poneva l'urgenza di «costruire nella e sulla legalità», con la «democratizzazione degli apparati», la «corazza coercitiva dello Stato [...] di fronte ai pericoli che insidiano la nostra democrazia»⁵⁹. Il «dogma dell'impunità» per gli attentatori era messo in conto a certi «pezzi di Stato», che, «nell'attività investigativa e repressiva», avevano «operato con infedeltà». Il termine «strage impunita» pareva tanto più inquietante perchè «di Stato»⁶⁰; il problema era messo in conto anche a «istituzioni poste sotto il controllo e la responsabilità del potere»⁶¹. In un'ottica continuista Ferdinando Imposimato avrebbe scritto di *Repubblica delle stragi impunite*⁶².

⁵¹ Fonte in Tobagi, 2019a, p. 360.

⁵² Vicini, 1982, p. 20.

⁵³ Considera gli stessi nomi e reti di relazione Nunziata, 2019, pp. 207-224; cenni biografici su Nunziata *ivi*, p.225. Ricomprende nel novero anche la strage di Bologna del 2 agosto 1980 Ventrone, 2019b, p. 214.

⁵⁴ Salvini, 2022, p. 419.

⁵⁵ Aa.Vv., *La strage di Stato*, Milano 1970; sulla ambiguità della formula, riformulata in chiave autoassolutoria dai neofascisti cfr. Tobagi, 2024, pp. 77 ss.

⁵⁶ Sassano, 1972, pp. 179 ss, 277 ss.

⁵⁷ Zinni, 2007.

⁵⁸ Carinci, 1979, p. 75 ss.

⁵⁹ Pulitanò, 1978, pp. 139-157.

⁶⁰ *Avvertenza*, in «Questione giustizia», 1984, p. IV.

⁶¹ Senese, Fortuna 1986, p. 11.

⁶² Sulle stragi accomunate dal voler condizionare gli assetti istituzionali con la violenza, in continuità da Portella della Ginestra agli assassini dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle scorte cfr. Imposimato, 2012.

Norberto Bobbio introduceva un elemento importante in questa ‘narrazione’; definiva gli attentati di Piazza Fontana, Piazza della Loggia e del treno Italicus «tra gli episodi più esecrandi della guerra contro lo Stato, in Italia dentro lo Stato stesso»⁶³. Indicava un delitto commesso deliberatamente contro innocenti, inteso a «colpire un nemico che solo lui sa o deve sapere chi sia o dove sia». Questo male non pareva minare solo la verità giuridica, piuttosto il cuore vitale della democrazia, minacciato dal «criptogoverno» e dall’intreccio di «potere invisibile e violenza»⁶⁴. In questo orizzonte Beria di Argentine interveniva ad un Convegno, promosso a due anni dalla strage di Bologna, indicando la natura politica della violenza terroristica. Il terrorismo pareva inteso a «far politica senza consenso [...] anzi contro l’opinione collettiva», talora saldandosi con la delinquenza comune, «mafia, camorra, alta criminalità degli affari». Beria d’Argentine dichiarava che il terrorismo era inteso ad «entrare nel sottosuolo della politica del potere», operazione propiziata da «un paese come l’Italia, in cui i centri di potere occulto, di quello esercitato senza alcun consenso, sono tradizionali e costanti». Concludeva che, anche davanti al conflitto, la «democrazia vive di controllo democratico, controllo esercitato o esercitabile da ogni cittadino alla luce del sole»⁶⁵.

Nel Convegno a Bologna Tamburino – all’epoca membro del CSM – rilevava, tra l’altro, alcune «anomalie» nei processi per stragi sull’eversione neofascista, la «conflittualità all’interno della magistratura», anche con alcuni magistrati coinvolti; la catena di operazioni intese a rendere questi processi «impossibili», con l’esempio della «brutale soppressione di Ermanno Buzzi»; «la presenza dell’apparato», talora con ministri e generali a contraddirsi. Definiva la «risposta dello Stato all’eversione per molti anni tardiva se non addirittura compiacente»; concludeva che, nella «lotta al terrorismo ‘nero’» – certo non meno minaccioso di quello rosso – dovevano cessare «le esigenze occulte della ‘ragion di Stato», «lo Stato è in grado di riconoscere i propri errori e di porvi rimedio, solo che lo voglia». Il Convegno votava un denso *Documento*, che invitava il governo a che «non abbiano a ripetersi gli atti di deviazioni» e la «opposizione pretestuosa del segreto di Stato»; questa la condizione per battere la «connessione con centri di potere anche occulto e con la criminalità organizzata»⁶⁶.

In risposta alle sentenze della Cassazione, che rendevano definitive le sentenze di assoluzione dei neofascisti imputati, con una «giurisprudenza ultragarantista», la Commissione parlamentare Stragi – voluta per indagare sul «terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle stragi» – coglieva nell’impunità dei responsabili, esecutori materiali, mandanti, favoreggiatori, la questione fondamentale⁶⁷.

⁶³ Bobbio, 1977.

⁶⁴ Bobbio, 2014.

⁶⁵ Beria d’Argentine, 1982, pp. 40-45.

⁶⁶ Tamburino, 1986, pp. 221 ss.

⁶⁷ Cfr. Giannuli, 2018, pp. 534, 540; Tobagi, 2024, p. XI.

Nei primi anni Novanta una svolta alle inchieste su Piazza Fontana e Piazza della Loggia era impressa dalle indagini su Ordine nuovo; oltre quanto narrato agli inquirenti da Vincenzo Vinciguerra – testimone chiave della strategia della tensione, «strana figura di pentito/non pentito»⁶⁸ – quelle dei neofascisti Martino Siciliano e Carlo Digilio – esperto di esplosivi, collaboratore di giustizia – consentivano al giudice istruttore Guido Salvini di riaprire un nuovo processo ai responsabili della strage del 12 dicembre 1969, grazie ad un incrocio dei dati sul mondo dell'eversione nera⁶⁹. Delfo Zorzi e Maggi, condannati nel 2001 per la strage di Milano, erano assolti nel 2004⁷⁰; i neo nazisti Freda e Ventura, assolti in via definitiva per Piazza Fontana, per il principio *ne bis in idem* non erano condannati, ma «dichiarati responsabili davanti al tribunale della storia»⁷¹.

Come per Piazza Fontana, i Servizi proteggevano gli stragisti e ostacolavano le indagini della magistratura su quanto occorso prima e dopo il 28 maggio 1974. Zorzi ha osservato che le dichiarazioni, rese dal generale Maletti alle Assise di Brescia sulle «ignobili manovre di depistaggio e sabotaggio», non erano intese a proteggere la fonte Tritone, ma a «coprire quelli che sapeva essere i reali colpevoli della strage»⁷². Roberto Di Martino – con Francesco Piantone pubblico ministero – ha sostenuto che negli anni Novanta le veline di Tramonte erano state «recuperate negli archivi del vecchio Sid di Padova, laboratorio politico essenziale per l'eversione di destra».

Di Martino ha messo poi in evidenza un caso unico nella storia dello stragismo, la rivendicazione di «paternità della strage» di Piazza della Loggia da parte «Ordine nero, Anno zero. Sezione Codrenau». Nel messaggio, rivolto anche ai Servizi, gli eversori proclamavano il «fine ultimo di sovvertire l'ordinamento dello Stato», operando «al di fuori della legalità in cui ci ha posto il sistema»⁷³.

La sentenza del 2015 riteneva attendibili le «dichiarazioni accusatorie», rese da Digilio⁷⁴; citava anche la «rigorosa ricostruzione storica operata dal prof. Aldo Giannuli nella perizia a lui affidata nell'ambito del processo celebrato a Milano». Riprendendo le *Conclusioni* delle Assise di Milano del 2004, la corte d'appello di Milano asseriva «tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a

⁶⁸ Sull'autore della strage di Petano e sui suoi libri cfr. Rosati, 2022, p. 192.

⁶⁹ Cfr. Lisanti, 2020, p. 104; sull'organizzazione neofascista fino alla metà degli anni Settanta cfr. Battaglini, 1986, pp. 27-41.

⁷⁰ Cfr. Flores, Franzinelli, 2024, p. 269.

⁷¹ Tobagi, 2019b, p. XV.

⁷² Zorzi, 2019, p. 127; sul generale Maletti, responsabile di non aver operato nè per evitare la strage di Piazza della Loggia, nè per istradare «gli inquirenti nella giusta direzione», senza che nessuna condanna abbia colpito fatti documentati dettagliatamente in sede processuale cfr. Tobagi, 2023, pp. 162, 311.

⁷³ Di Martino, 2018, p. 245; Milani, 2018, p. 411; sulla strage, che poteva essere fermata, ascoltando le rivelazioni di Tramonte sui partecipanti alle riunioni preparatorie cfr. Salvini, 2019, p. 174; «si poteva capire tutto prima» per Tamburino, 2019, p. 97.

⁷⁴ Cap. VII, *Le dichiarazioni accusatorie rese da Carlo Digilio*, 28maggio74.brescia.it.

un'unica matrice organizzativa»⁷⁵. Quanto alla «parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato» – rei, per Milani, di aver «tradito il patto costituzionale»⁷⁶ – il cap. IX documentava *L'attività di depistaggio*; il cap. X, *Conclusioni*, definiva nei termini della «mala-vita istituzionale» l'impunità dei tanti che avevano protetto i responsabili della strage, con un «risultato devastante per lo Stato e la sua irrinunciabile tutela delle istituzioni democratiche»⁷⁷.

Per ovviare alle assoluzioni di chi aveva coperto gli eversori – giudicati per favoreggiamento, falsa testimonianza, falso ideologico, reati destinati a rimanere impuniti perchè soggetti a prescrizione «rapida» – la legge 11 luglio 2016, proposta da anni dalle Associazioni familiari delle vittime, integrava gli estremi dell'art. 375 del c.p., inasprendo il carico sanzionatorio per «la frode in processo penale e depistaggio»⁷⁸. Di recente Pietro Calogero – primo ad indagare sui neofascisti veneti per Piazza Fontana – ha scritto di «responsabilità dello Stato», vocato a fare piena luce su quanto occorso⁷⁹. Tamburino ha definito la «ragione di Stato» di quegli anni propria di uno «Stato diverso da quello legale e costituzionale»⁸⁰. Da un altro punto di vista ancora nel 2020 la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Bologna a carico del neofascista Cavallini ha equiparato «strage politica» e «strage di Stato», che peraltro pare uno «slogan da consegnare alla storia»⁸¹.

5. Le strategie processuali sulle stragi dal «perchè» al «chi»

Le inchieste su Ordine nuovo e sul golpe bianco di Sogno erano un banco di prova del campo di tensione tra 'condanna giudiziaria' e 'ideologica', che – per Guido Neppi Modona – poneva problemi alla cultura tecnico-giuridica dei magistrati nei processi politici indiziari⁸². Il nodo era anche al centro del discusso 'processo inchiesta 7 aprile' sulla contiguità tra mondo dell'autonomia operaia e Brigate rosse, avviato tra Padova e Roma nel 1979 a carico del docente universitario Toni Negri ed altri. In sintesi, alle condanne in primo grado – sulla base delle richieste di Calogero, pubblico ministero a Padova – seguiva l'assoluzione in appello nel 1987, confermata dalla Cassazione, in un mutato quadro politico⁸³.

Riprendendo quanto sostenuto a suo tempo da giudice istruttore, Giovanni Palombarini ha sottolineato l'impossibilità di fondare un «provvedimento

⁷⁵ Sottolinea il passaggio Di Marino, 2018, p. 224; sulle analogie tra la sentenza del 2004 e quella del 2015 cfr. Ventrone, 2019b, p. 285.

⁷⁶ Milani, 2018, p. 408.

⁷⁷ Cap. X, *Conclusioni*, in 28maggio74.brescia.it p. 471.

⁷⁸ Salvini, 2018, p. 185; Zorzi, 2019, p. 127; Pasculli, 2020, su Brescia p. 19.

⁷⁹ Calogero, 2019, p. 88.

⁸⁰ Tamburino, 2019, p. 194; sul tema cfr. Fumian, 2018, p. 33 ss.

⁸¹ Cfr. Tobagi, 2024, p. 85.

⁸² Neppi Modona, 1982, pp. 16 ss.

⁸³ Cfr. Chiaramonte, Fiorentino, 2019; Colozza, 2023; Ferrante, 2024.

giurisdizionale» a carico dei responsabili di un'organizzazione politica «solo partendo dalla conoscenza del dato complessivo»⁸⁴. In questo orizzonte già nei primi anni Ottanta Magistratura democratica si interrogava sulla risposta giudiziaria da riservare al terrorismo di sinistra, tra repressione dei responsabili di teorie e pratiche violente, e doverosa distinzione tra «astrazioni giudiziarie» e processo penale, vocato a «ricostruire le individuali responsabilità», contro certe «cadute della cultura garantista»⁸⁵.

Nel Convegno promosso a due anni dalla strage di Bologna Tamburino osservava che nei processi a carico dei neofascisti in ben pochi casi erano emerse «certezze giudiziarie»⁸⁶; Beria di Argentine metteva in luce una «novità di questi anni», per cui il giudice che indagava per terrorismo non si trovava di fronte ad un «fatto individuale isolato [...] quanto ad un insieme di fenomeni tra loro strettamente legati». Il presidente dell'ANM definiva i «rapporti della polizia giudiziaria divenuti quasi scatole vuote ... da riempire, che finiscono oggi sui tavoli dei magistrati inquirenti»; dichiarava che il giudice era consapevole di non trovare risposte nelle «norme dei codici, repertori di giurisprudenza, trattati della dottrina» per «comprendere il fenomeno mostruoso» ed operare a «tutela della legalità», sua «funzione sociale». Da qui l'indicazione per la strategia processuale del magistrato, vocato a non «isolare uno di questi fatti di criminalità organizzata da un sistema reticolare e incrociato di responsabilità, di indebiti controlli, di ricatti»; l'attenzione per il solo «singolo episodio» da parte di un giudice «prigioniero degli 'atti'» pareva inefficace a «salvaguardare la legalità»⁸⁷.

Tamburino rilevava, tra l'altro, un «paradosso della risposta giudiziaria alle stragi», «la mancata traduzione in termini istituzionali dei dati che pure affiorano sulla base degli accertamenti giudiziari»; alludeva alle sentenze di assoluzione da parte delle Corti di merito e soprattutto della Cassazione, nonostante che i quadri probatori emersi dalle indagini avessero indicato con sufficiente chiarezza i responsabili dei delitti, con la «verità legale che è andata dissolvendosi»⁸⁸.

In un Convegno organizzato dalla Amministrazione Comunale di Brescia per il decennale della strage si discuteva, tra l'altro, della necessità di evitare che i processi si concludessero con assoluzioni generali, vanificando le aspettative di giustizia dell'opinione pubblica. Nunziata lamentava indagini isolate dal

⁸⁴ Cfr. Palombarini, 2014, p. 45.

⁸⁵ Cfr. gli interventi di A. Pignatelli, *Natura del terrorismo e repressione penale*; P.L. Onorato, *Processi di terrorismo e inquinamenti giurisdizionali*; L. Violante, *Il terrorismo tra interpretazione e repressione*; M. Cacciari, *Complessità del fenomeno terroristico e astrazione giudiziarie*; L. Ferrajoli, *Emergenza terroristica e caduta della cultura garantista (è possibile tornare indietro?)*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, a cura di Magistratura democratica, Milano 1982.

⁸⁶ Tamburino, 1982, p. 62.

⁸⁷ Beria d'Argentine, 1982, pp. 44-45.

⁸⁸ Tamburino, 1982, p. 65.

«contesto generale» e dai diversi processi intentati agli aderenti ad Ordine nero. Queste, per il magistrato, le premesse delle assoluzioni per insufficienza di prove, con un «frazionamento» del quadro indiziario funzionale al «progetto golpista», ben evidente anche nella *Prerelazione* di Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare sulla P2. Nunziata osservava che i giudici avevano formulato giudizi di condanna nei confronti dei «Servizi, massoneria, etc., senza trarne conseguenze sul piano giuridico [...] chiudendo impunemente capitoli di storia dell'eversione»⁸⁹.

Anche Tamburino sosteneva che, di fronte allo «stragismo», i contestati «processi-inchiesta» – tra questi il '7 aprile' – erano in grado di mettere in luce il ruolo dei «poteri criminali e occulti». Il magistrato auspicava che il «metodo scientifico, dove la stessa possibilità di spiegazione scientifica è preceduta dalla formulazione di una ipotesi», fosse estesa all'«indagine giudiziaria»; pareva rivolgersi soprattutto alla Cassazione, «più sensibile alle esigenze di una pretesa ragion di Stato che alle esigenze della verità»⁹⁰. In relazione alla sentenza del 2015 Zorzi ha scritto di «schegge di verità», accumulate negli anni, che, «correttamente ricomposte in un quadro unitario, hanno prodotto alla fine quello straordinario risultato»⁹¹. In un bilancio sulle strategie processuali contro l'eversione Guido Salvini ha osservato che talvolta la verità era emersa da «frammenti sparsi in tanti processi diversi»⁹², e che il «perchè» delle stragi aveva portato al «chi»⁹³.

6. Quale verità per Brescia nell'«istruttoria scritta e segreta»

L'attentato del 3-4 febbraio 1973 contro la Federazione provinciale del Psi a Brescia è parsa segnare il passaggio da una stagione di microviolenza a una terroristica, con il sinistro annuncio dei neofascisti «le bombe faranno sentire la loro voce»⁹⁴. In quell'anno Mino Martinazzoli stigmatizzava l'inerzia della magistratura di fronte alle violenze e minacce della destra eversiva, chiedendo come avrebbero reagito gli inquirenti «se per nostra sfortuna dovesse avvenire qualcosa di veramente grosso»⁹⁵. Da qui la percezione della città di una «strage politica», subito messa a tema da Emanuele Severino su «Brescia oggi»⁹⁶. In occasione dei funerali di Stato dei caduti si notava la differenza tra la piazza silenziosa di Milano il 15 dicembre 1969 e quella di Brescia, che fischiava i nomi

⁸⁹ Nunziata, 1985, p. 275.

⁹⁰ Tamburino, 1985, p. 164.

⁹¹ Zorzi, 2019, p. 116.

⁹² Così l'intervista a P. Casucci, *Dietro quei fatti c'è una verità che aspetta ancora*, in «Il venerdì di Repubblica», 27 Gennaio 2012, pp. 18-19; analogamente G. Tamburino, *Il ruolo dei collaboratori di giustizia*, cit., pp. 411-425

⁹³ Salvini, 2019, p. 178.

⁹⁴ Chiarini, Corsini, 1983, pp 311 ss, 325.

⁹⁵ Fonte in Franzinelli, 2008, p. 124; Casamassima, 2014, p. XXVI.

⁹⁶ Severino, 2014.

del presidente della Repubblica, Giovanni Leone, e del presidente del Consiglio, Mariano Rumor, salutati dal sindaco sul palco⁹⁷.

Una puntuale inchiesta giornalistica di Achille Lega – de «Il Giorno» – e di Giorgio Santerini – de «Il corriere della sera» – già nel 1976 metteva in luce le criticità delle indagini, iscritte nel campo di tensione tra giustizia e politica. Si narrava dunque che a Brescia il giudice istruttore Giovanni Arcai stava indagando sul «golpe bianco» di Carlo Fumagalli, e che l'indagine gli era stata tolta dal CSM, nel momento in cui il figlio minore era stato accusato e rinviato a giudizio per complicità nella strage. Lega e Santerini indicavano sia falsi rapporti delle forze dell'ordine sui neofascisti, che interventi del Sid a copertura; mettevano poi in conto ai «carabinieri e parte della magistratura» un «metodo inquisitorio, che si è meritato la definizione di tortura giudiziaria e che ha pesantemente inquinato il processo per strage e per la morte di Silvio Ferrari».

Appariva chiaro un carattere originario e permanente della vicenda giudiziaria, l'istruttoria, «fragile castello», poggiante sul racconto di un testimone volontario, sparito subito dalla circolazione, non avrebbe retto la verifica dibattimentale; l'Inchiesta di Lega e Santerini pareva prevedere le assoluzioni generali per mancanza di prove nel giudizio di appello del 1982⁹⁸.

Nelle memorie dei protagonisti delle prime indagini emergeva una verità 'alla Rashomon', dal film di Akira Kurosawa sulla complessità della prova giudiziaria, con le diverse verità sullo stesso fatto e nessuno pare dire il vero⁹⁹. L'allora capitano dei carabinieri Francesco Delfino, a capo del servizio investigativo, taceva sull'operato a Brescia ne *Le verità di un generale scomodo*¹⁰⁰; la sentenza della V sezione della Cassazione del 21 febbraio 2014 lo assolverà dalle accuse in complicità nella strage, anche se, per le indagini condotte all'epoca, era stigmatizzata una sua condotta investigativa «estrinsecata in plurimi atti abusivi (e non semplicemente eccedenti quelli ortodossi)»¹⁰¹.

Arcai – anche per scagionare il figlio dalle accuse – conduceva una 'controistruttoria personale' sulla strage, contestando le indagini condotte da Delfino e dai colleghi Domenico Vino, giudice istruttore, e Francesco Trovato, pubblico ministero, accusati anche di peculato¹⁰². Alcuni neofascisti, prosciolti da ogni addebito, denunceranno per calunnia Vino e Trovato; i due magistrati saranno assolti nel 1990 dal Tribunale di Milano «perchè il fatto non sussiste»¹⁰³.

⁹⁷ Cfr. Franzinelli, 2008, pp. 284 ss; Tobagi, 2019a, pp. 218 ss.

⁹⁸ Lega, Santerini, 1976, p. 47 ss.

⁹⁹ Cfr. Carlizzi, 2022, pp. 75 ss.

¹⁰⁰ Delfino, 1998.

¹⁰¹ Cfr. Tobagi, 2023, p. 331.

¹⁰² Arcai, 2007, sul giudice, antagonista di Delfino, cfr. Tobagi, 2019a, p. 370.

¹⁰³ Cfr. Tobagi, 2019a, pp. 468-469; un severo giudizio sulle indagini, poi approdate al «processo Buzzi» in Ead., 2014, p. 85.

Francesco Loda – tra gli avvocati di parte civile nel primo processo a Brescia, deputato per il Pci dal 1979 al 1987 – interveniva al Convegno, promosso a due anni dalla strage di Bologna, col ripercorrere sia l'«arrogante-provocatoria 'trasparenza' dei protagonisti, singoli e associati», i neofascisti, che le «denunce sempre cadute nel vuoto», anche di fronte alla crescente «sfida eversiva», culminata con la morte del Ferrari. La sentenza di assoluzione da parte della Corte di assise di appello pareva «aver dissolto i corposi *spezzoni* di verità sulla strage», magari attinti in modo parziale, ma comunque risultanti nelle «trentamila pagine dell'istruttoria». Loda sosteneva che il rinvio a giudizio di neofascisti e «delinquenti comuni» aveva indicato un intreccio significativo, così come l'interrogatorio del generale Maletti da parte del giudice istruttore, non ripetuto, aveva indicato i «mandanti dell'ordito eversivo».

L'avvocato metteva in conto ai giudici di non aver colto la «pregnanza politica del processo»; nel dibattimento il giudizio sulle prove pareva essersi risolto in quello «sommario e ideologico su chi le aveva raccolte». Loda rilevava infine che il processo era stato «luogo di intenso scontro politico», con un ripensamento anche sulla «iniziativa di parte»; le ipotesi accusatorie si erano rivelate inutilizzabili nel processo, dal momento che l'aver percorso la strategia processuale della «*strage di stato*», di cui l'avvocato coglieva l'ambiguità, aveva fatto smarrire l'«inchiesta reale»¹⁰⁴.

Nel 1983 Mario Rotella – giudice istruttore a Firenze, poi magistrato di Cassazione – presentava ad un Seminario di Magistratura democratica un'ampia *Relazione* sulla strage di Brescia; il saggio si chiudeva con la domanda «qual'è allora la verità su Piazza della Loggia». Rotella indicava nel corto circuito giustizia, politica, opinione pubblica un 'vizio di origine' della vicenda giudiziaria; asseriva che, tre giorni prima della strage, il confidente Buzzi aveva incontrato Arcai, per metterlo in guardia dai rischi di ritorsione dei neofascisti per le indagini su Fumagalli. Rotella sosteneva poi che il giudice istruttore, assieme a Delfino, aveva ricevuto i missini Tremaglia e Pisanò – membro della Commissione inquirente – orientati nel mettere quanto occorso in conto a delinquenti comuni o a squilibrati. Ricordava che Arcai, senza avvertire la Procura, aveva incaricato Delfino di indagare su Buzzi, e che l'allora capitano dei carabinieri non aveva informato delle indagini Vito e Trovato; da qui una «faida, che ha nuociuto alla distinzione tra quanto si voleva accertare e quanto si voleva credere».

Rotella rilevava la divisione, in città ed anche tra i difensori di parte civile, tra chi appoggiava questo o quel giudice, ma soprattutto il timore di tutti per lo spostamento del processo ad altra sede, come occorso nel caso di Piazza Fontana. Al quadro a dir poco confuso si aggiungeva l'esplosione di un ordigno in Piazza Arnaldo, che il 16 dicembre 1976 provocava la morte di Bianca Gritti Daller ed il ferimento di alcuni passanti. Rotella ricordava che le indagini per l'assassinio si rivolgevano verso le Brigate rosse, anche d'accordo con «la stampa comunista».

Dell'operato degli inquirenti Rotella criticava il ricorso a retate nell'ambiente neofascista, carcerazioni a scopo di ottenere confessioni in cambio di impunità, fin

¹⁰⁴ Loda, 1982, pp. 119-120.

quasi a trasformare i neofascisti «inquisiti in novelli Sacco e Vanzetti». Argomentava che l'aver imboccato una «pista» poggiante su chiamate di correo, poi smentite, aveva impedito ai magistrati l'accertamento della verità, preclusa anche dall'indebita scelta di escludere dalle prime indagini sia i difensori degli imputati, che gli avvocati di parte civile, «esponenti politici qualificati dei maggiori partiti», che, col sostegno del Comitato antifascista, intendevano il «mandato legale come sorta di rappresentanza della città».

Rotella affermava che l'ipotesi accusatoria sulla strage del 28 maggio 1974 come opera di squilibrati, fragile «sul piano giuridico e politico», aveva lasciato il posto al rinvio a giudizio di Buzzi, Papa ed altri neofascisti di Brescia. Il magistrato osservava però che le ammissioni e ritrattazioni degli indagati erano prove inconsistenti e che il «teste della regina», perno delle indagini, era divenuto irreperibile.

A proposito delle condanne in primo grado di Buzzi e Papa, e dell'assoluzione con formula dubitativa degli altri neofascisti, Rotella scriveva che «la sinistra in genere» aveva criticato sia la condanna dei primi due, considerati delinquenti comuni, che l'assoluzione degli altri, complici in una strage politica. L'inconsistenza della tesi accusatoria pareva confermata dal fatto che la Procura di Brescia non aveva trovato un pubblico ministero per l'appello, ruolo poi svolto da un procuratore di Mantova. Rotella ricordava che la Corte di assise di appello aveva confermato l'assoluta infondatezza dell'accusa, aveva stigmatizzato l'operato di Delfino e definito Buzzi «cadavere da assolvere».

Alla luce della città «che obietta», del Comitato antifascista «che contesta», della «stampa nazionale, radio e televisione che deprecano il risultato di anni di intensa attività giudiziaria», Rotella sosteneva che le polemiche politiche avevano tolto «lucidità alle richieste di giustizia». Metteva a tema una «verità intorno alla giustizia», criticando i meccanismi del processo penale – di cui auspicava una riforma radicale – ed il corto circuito tra magistrati ed opinione pubblica. L'«istruttoria, scritta e segreta», non pareva solo «infiacchire in maniera rilevantissima la terzietà del giudice, facendogli carico del risultato delle indagini», quanto consegnarlo «nelle mani della polizia che le esegue», col «sacrificio della sua libertà di decisione per ottenere un consenso contingente». Rotella concludeva «è impossibile tutelare lo Stato di diritto con metodi intrinsecamente antidemocratici»; la sentenza pareva aver sancito «non una vittoria del neofascismo, ma l'incapacità di vincere della democrazia»¹⁰⁵.

7. Il campo di tensione tra 'verità vera' e «responsabilità penale di uno specifico soggetto»

Dopo l'assoluzione dei neofascisti bresciani l'iter processuale continuava ad essere segnato dalla difficoltà dell'impianto accusatorio, poggiante su prove indiziarie,

¹⁰⁵ Rotella, 1986, pp. 134-152; sul ritardo di decenni nell'arrivare alle condanne in via definitiva di Maggi e Tramonte per le «difficoltà interne alla magistratura» cfr. Tamburino, 2018, p. 97.

a reggere alla verifica dibattimentale e a provare le responsabilità individuali dei singoli imputati. In sintesi, su ricorso del Procuratore generale di Brescia, la Cassazione rinviava i neofascisti alla Corte di appello di Venezia; l'assoluzione per insufficienza di prove era confermata dalla sentenza 25 Settembre 1987 dalla Cassazione, presidente Corrado Carnevale. La terza istruttoria si apriva il 23 marzo 1984, a seguito di rivelazioni di esponenti del neo fascismo in carcere al procuratore Pierluigi Vigna di Firenze, che indagava sugli attentati sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, occorsi tra il 1974 ed il 1983. A carico degli imputati emergeva un disegno inteso a sovvertire l'ordine democratico; da qui uno snodo: l'imputazione passava dall'art. 422 – strage comune, ricompresa tra i delitti contro la pubblica incolumità, applicata nel processo Buzzi – all'art. 285, attentato contro la sicurezza dello Stato.

La sentenza-ordinanza Zorzi del 1993 identificava nell'art. 285 l'«attacco frontale all'essenza stessa della democrazia»¹⁰⁶; la sentenza del 2015 stabiliva che l'attentato di Piazza della Loggia era il «primo ad essere qualificato giuridicamente a norma dell'art. 285», una «strage politica», «di chiara marca fascista». Sottolineava che l'art. 422, «strage comune», prevedeva la morte di una o più persone come circostanza aggravante per comminare l'ergastolo; mentre l'art. 285 puniva con «la pena massima (originariamente con la morte) l'attentato in sè». Considerava il «dolo subspecifico», «lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato», proprio di coloro i quali «avevano in odio il sistema democratico»¹⁰⁷.

Il 'processo Ferri', o della 'pista milanese', si concludeva con la sentenza del 23 maggio 1987, che, pur assolvendo gli imputati, dedicava un capitolo alla «strategia della tensione»¹⁰⁸; l'assoluzione era confermata dalla Corte d'assise d'appello il 10 marzo 1989. Il 13 Novembre 1989 la Cassazione non ammetteva il ricorso della Procura generale di Brescia, riconoscendo alla sentenza impugnata «perfetta aderenza alle risultanze processuali e a tutti gli elementi emersi»¹⁰⁹. La sentenza-ordinanza Zorzi disponeva lo stralcio del filone di indagini sulla base delle testimonianze di Tramonte e denunciava una «incredibile serie di intralci opposti all'indagine» dal Sid. Nel precedente *iter* giudiziario si lamentava lo «stucchevole ipergarantismo», la «vivisezione infinitesimale degli elementi di prova, sì da smarrire [...] la valutazione complessiva»¹¹⁰.

¹⁰⁶ Zorzi, 2019, pp. 107 ss.

¹⁰⁷ 28 maggio 74, cit., pp. 471 ss. Apprezzava la scelta – confermata poi dalla Cassazione – di definire la strage «politica, contro l'ordinamento democratico dello Stato» Milani, *Postfazione*, in Casamassima, 2014, p. 325. In generale anche per indicazioni sul tema cfr. Gallo, 2023, pp. 1-39.

¹⁰⁸ Sul punto Tobagi, 2024, p. 236.

¹⁰⁹ Ricorda che 52 faldoni di Atti non erano stati inoltrati e che la Cassazione aveva esaminato la sentenza con altre sei in una sola udienza Tobagi, 2019a, p. 469.

¹¹⁰ L'ordinanza anche in Casamassima, 2014, p. 269.

Iniziava l'indagine preliminare, prevista dal nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 Ottobre 1989¹¹¹. Il 15 maggio 2008 il gip rinviava a giudizio Maggi, Tramonte, Delfo Zorzi, Pino Rauti, Delfino; il dibattimento si apriva il 22 gennaio 2009. Nel campo di tensione tra logiche del processo e 'giustizia sostanziale' Manlio Milani, a nome delle parti civili, dichiarava di chiedere le condanne dei responsabili sulla base di prove e non di «convinzioni ideologiche e politiche»¹¹².

La Corte d'Assise di Brescia con sentenza 16 novembre 2010 assolveva con formula piena tutti gli imputati sulla base della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Tramonte, smentite nel dibattimento. Ricordava il principio del contraddittorio nella formazione della prova, enunciato dal quarto comma dell'art. 111 della Costituzione, riaffermato dalla Corte Costituzionale. Argomentava inoltre che, per ogni imputato, potevano esser stabilite più *verità processuali* in rapporto al medesimo fatto storico, e che certi elementi di prova potevano valere nei confronti di alcuni imputati, ma non di altri. La sentenza pareva suggerire che lo scopo del processo non era fornire un contributo storico-politico, ma la valutazione dei presupposti, sostanziali e processuali, per attribuire *ad uno specifico soggetto* una responsabilità penale.

Si stabiliva che era nel rapporto con imputato, non con 'la verità', che si dovevano articolare le dinamiche processuali, vocate a preservare il delicatissimo equilibrio tra libertà del singolo ed esigenze della difesa sociale, architrave di un sistema penale liberale¹¹³. La sentenza era confermata dalla Corte di assise di appello di Brescia il 14 Aprile 2012; di particolare interesse un passaggio, l'agghiacciante affermazione di Maggi, «Brescia non deve rimanere un fatto isolato», non era ritenuta «interpretabile unicamente come rivendicazione della paternità della strage»¹¹⁴.

Su ricorso della Procura generale, la V sezione della Cassazione del 21 febbraio 2014 'riapriva i giochi' con un cambio di paradigma probatorio, che accoglieva quanto sostenuto dalla metà anni Ottanta dai Nunziata, Tamburino, Guido Salvini, e poi da Zorzi. La Corte annullava la sentenza della Corte d'appello di Brescia per mancata considerazione unitaria del quadro indiziario a carico degli imputati; criticava l'«iper garantismo distorsivo della logica e del senso comune»¹¹⁵. La Corte

¹¹¹ Sul codice Pisapia-Vassalli, che eliminava la figura del giudice istruttore e che avrebbe previsto «regole del gioco tali da rendere più ardua e difficoltosa la formazione della prova in dibattimento» cfr. Zorzi, 2019, p. 119.

¹¹² Milani, in Casamassima, 2014, p. 329.

¹¹³ a4view.archivioflamigni.org/patrimonio/aaa8479f-721b-4318-9228-72967c6cee7e/2-sentenza-della-corte-di-assise-di-brescia-rg-03-2008-16-11-2010-16-11-2010, particolarmente pp. 13 ss; sulla sentenza cfr. Ferro, 2011, *in open access*

¹¹⁴ csm.it/documents/21768/1994990/Corte+assise+appello+di+Brescia+14+apri+le+2012+-+parte+2.pdf/aa4052a0-e262-04de-1d58-4e35d00462ab, p. 300.

¹¹⁵ <https://www.memoria.san.beniculturali.it/documentionline/doc/detail/617/16%20Sentenza%20della%20Corte%20di%20Cassazione,%2021%20febbraio%202014,%20>

di assise di appello di Milano, giudice del rinvio, intendeva evitare di «incorrere nella sottovalutazione di aspetti e circostanze rilevanti nell’assetto probatorio, che ha costituito oggetto di censura da parte della Cassazione»¹¹⁶.

8. Un epilogo. Il tempo e il senso della giustizia penale

La storia lascia il posto alla cronaca; Maggi, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per le condizioni di salute, è morto a 84 anni nel 2018. Tramonte sconta l’ergastolo, la Cassazione ha respinto la richiesta di revisione del processo. Si è tuttora in attesa dell’esito di nuovi processi contro Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, all’epoca giovanissimi gravitanti nell’area ordinovista di Verona, accusati di aver deposto la bomba nel cestino di piazza della Loggia. Una testimone, lambita dalla prima inchiesta, racconta che un militante dell’estrema destra bresciana si incontrava con esponenti dell’Arma dei Carabinieri, in qualità di informatore, negli uffici della sede Nato a Verona¹¹⁷.

I cinquant’anni trascorsi dal 28 maggio 1974 pongono il tema-problema del passare del tempo, per la logica processuale ‘peggior nemico’ della giustizia penale – basti pensare alle prove – ed indicatore del senso della pena a distanza di decenni¹¹⁸. La sentenza del 2015 apprezzava invece la distanza tra il delitto di strage e il giudizio,

per la possibilità di una visione più ampia e articolata della cornice in cui questi [fatti] si pongono, ed una conoscenza più nitida di una pluralità di tessere che compongono l’intero mosaico, grazie all’enorme sforzo ricostruttivo compiuto in tale lungo lasso di tempo non solo in ambito storico-politico, ma anche in quello giudiziario¹¹⁹.

Quanto ai ‘passati che non passano’, le ragioni del punire poggianti sulla Costituzione rifuggono dall’idea di giustizia penale come vendetta; più che orientare la pena verso il delitto commesso contro la democrazia le istituzioni dovrebbero operare per garantire ai cittadini un futuro condiviso, forte della coscienza dei drammi vissuti dal paese. Per evitare la logica che Milani, in questo Convegno, ha definito ‘del mio morto e del tuo morto’, pare ineludibile la presa di coscienza di *tutti*, al di là delle appartenenze politiche e dei governi *pro-tempore*, della *verità*, storica e processuale.

sentenza%20Maggi-Zorzi-Tramonte?keyword; sulla sentenza cfr. l’attenta analisi di Storti, 2024.

¹¹⁶ *Il contesto*, cit., p. 228.

¹¹⁷ «Insomma ne sentiremo delle belle»; così Tobagi, 2024, p. 15.

¹¹⁸ Cfr. Lacchè, 2022, pp. 7-16.

¹¹⁹ Riflette sulla questione, ricordando che, nel 1982, la Procura di Brescia accusava i primi giudici di esser stati indifferenti al contesto storico politico della strage, «vi siete estromessi dalla storia», ipotesi respinta dalla Corte di assise d’appello, che rifiutava di cercare nella sentenza «l’interpretazione precorritrice della storia» Tobagi, 2024, p. 236.

I processi dipanatisi negli anni e le condanne del 2015 e nel 2017 hanno indicato da una parte chi ha messo in pericolo la libertà – con l’argomento del doverla difendere – dall’altra l’Italia democratica, che ‘ha resistito’. Tamburino ha ricordato che «la storia la scrivono i vincitori, senza che la vittoria purifichi ed assolva azioni contro centinaia di vittime innocenti»¹²⁰; a commento delle condanne in via definitiva di Maggi e Tramonte Milani ha dichiarato «oggi, con questa conferma degli ergastoli, siamo finalmente dentro la storia di questo paese»¹²¹.

Bibliografia

- Anni R., 2022: *La casa della Memoria di Brescia. Raccogliere, studiare, tramandare*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo (eds.), *La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l’Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Milano, Biblion
- Arcai G., 2007: *L’allegra galera di Canton Mombello*, Brescia
- Baravelli A., 2020: *Per una storia della risposta penale al terrorismo italiano*, in “Meridiana”
- Battaglini M., 1986: *Il movimento politico Ordine nuovo. Il processo di Roma del 1974*, in V. Borraccetti (ed.), *Eversione di destra, terrorismo, stragi. I fatti e l’intervento giudiziario*, Milano, Angeli
- Beria di Argentine A., 1982: *Difesa delle istituzioni democratiche contro il terrorismo e il potere senza consenso*, in *Atti del Convegno Il terrorismo delle stragi La risposta dello Stato democratico*, Bologna, Comune di Bologna
- Beria di Argentine A., 1985: *Attenzione al terrorismo organizzato!*, in *Giustizia. Anni difficili*, Milano, Rusconi
- Besson M., Zorzi G., 1986: *Analisi dei singoli episodi di strage: le diverse letture prospettate sui fatti di strage*, in *Problematiche sulla trattazione dei processi per strage*, in “Quaderni del Consiglio superiore della magistratura”, 2
- Bobbio N., 1977: *La violenza e il diritto*, in “La stampa”, 7 agosto 1977
- Bobbio N., 2014: *La strage di Piazza della Loggia*, Brescia, Morcelliana
- Borraccetti V., 1986: *Intervento*, in *Le stragi. I fatti e l’intervento giudiziario*, Milano, Angeli
- Bruti Liberati E., 2018: *Magistratura e società nell’Italia repubblicana*, Roma Bari, Laterza
- Calamandrei P., 1939: *Il giudice e lo storico*, in “Rivista di diritto processuale civile”
- Calogero P., 2019: *La strategia della tensione e Piazza Fontana (Milano, 12 dicembre 1969)*, in A. Ventrone (ed.), *L’Italia delle stragi. Le trame eversive*

¹²⁰ Tamburino, 2018, p. 209.

¹²¹ L’intervista in Colaprico, 2017, p. 20.

- nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli
- Calogero P., 2018: *Magistratura, Servizi segreti e terrorismo di destra e di sinistra. La responsabilità dello Stato*, in C. Fumian, A. Ventrone (eds.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Carinci F., 1979: *Intervento*, in *Lo Stato della crisi*, in “Questione giustizia”
- Carlizzi G., 2022: *L'enigma di Rashomon. Un contributo alla teoria della prova giudiziaria*, in G. Rossi, D. Velo Dalbrenta, C. Pedrazza Gorlero (eds.), *L'arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto*, Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane
- Casamassima P., 2014: *Piazza Loggia*, Milano, Sperling & Kupfer
- Casamassima P., 2023: *1974, le stragi, le Br, il divorzio, l'anno che cambiò l'Italia*, Milano, Baldini e Castoldi
- Chiarini R., Corsini P., 1983: *Da Salò a Piazza della Loggia. Blocco d'ordine, neofascismo, radicalismo di destra a Brescia (1954-1974)*, Milano, Angeli
- Chiaromonte X., Fiorentino D., 2019: *Il caso 7 aprile. Il processo politico dall'Autonomia Operaia ai No Tav*, Milano, Mimesis
- Colao F., 2013: *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè
- Colaprico P., 2017: *Due ergastoli per una strage. La giustizia mette la parola fine sulla strage di Piazza della Loggia*, in “La Repubblica”, 2 giugno 2017
- Colozza R., 2023: *L'affaire 7 aprile. Un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale*, Torino, Einaudi
- Cordero F., 1986: *Guida alla procedura penale*, Torino, UTET
- Costa P., 1987: *L'alternativa 'presa sul serio': manifesti giuridici degli anni Settanta*, in “Democrazia e diritto”, 3
- Deaglio E., 2019: *La bomba: cinquanta anni di Piazza Fontana*, Milano, Feltrinelli
- De Felice F., 1989: *Doppia lealtà e doppio Stato*, in “Studi storici”
- Delfino F., 1998: *Le verità di un generale scomodo*, Industria ed. telematica
- Di Martino R., 2018: *Le formazioni eversive di destra coinvolte nella strage di Brescia. Il ruolo dei Servizi*, in C. Fumian, A. Ventrone (eds.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Ferrante R., 2024: *Il processo '7 aprile': alle origini del 'populismo giudiziario'?*, in “Sistema penale”
- Ferro V., 2011: *La strage di Piazza della Loggia di Brescia ancora senza colpevoli*, in “Diritto penale contemporaneo”

- Flores M., Franzinelli M., 2024: *Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, Milano, Il Saggiatore
- Franzinelli M., Poggio P.P., 2004: *Storia di un giudice italiano: vita di Adolfo Beria di Argentine*, Milano, Rizzoli
- Franzinelli M., 2008: *La sottile linea nera: neofascismo e Servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia*, Milano, Rizzoli
- Fumian C., 2018: *Il problema dello Stato tra verità storica e verità giudiziaria*, in C. Fumian, A. Ventrone (eds.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Galli G., 1975: *La crisi italiana e la Destra internazionale*, Milano, Mondadori
- Gallo M., 2023: *Strage 'comune' e strage 'politica' alla prova dei principi di un sistema penale costituzionalmente orientato. Riflessioni 'ingenua' sul Caso Cospito*, in "Archivio penale"
- Giannuli A. 2018: *La strategia della tensione. Servizi segreti, partiti, golpe falliti, terrore fascista, politica internazionale: un bilancio definitivo*, Milano, Ponte alle Grazie
- Ginzburg C., 1991: *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine del processo Sofri*, Torino, Einaudi
- Grassi L., 2002: *Intervento*, in C. Venturoli (ed.), *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, Venezia, Marsilio
- Imposimato F., 2012: *La Repubblica delle stragi impunte. I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro Paese*, Roma, Newton Compton
- Lacchè L., 2022: *Stare nel tempo del penale e della giustizia*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia. Il tempo. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, 4
- Lega A., Santerini G., 1976: *Strage a Brescia, potere a Roma. Trame nere e trame bianche*, Milano, Mazzotta
- Lisanti F., 2020: *Processo a Ordine nuovo*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2
- Loda F., 1982: *Intervento*, in *Atti del Convegno Il terrorismo delle stragi. La risposta dello Stato democratico*, Bologna, Comune di Bologna
- Meniconi A., 2012: *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino
- Milani M., 2018: *La lezione di Piazza della Loggia*, in C. Fumian, A. Ventrone (eds.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Neppi Modona G., 1982: *Per i giudici un banco di prova*, in G. De Lutiis (ed.), *Attacco allo Stato. Dossier 7 aprile*, Roma
- Nunziata C., 1985: *Dieci anni di processi alle trame nere*, in P. Corsini, L. Novati (eds.), *L'eversione nera. Cronache di un decennio (1974-1984)*, Milano

- Nunziata C., 1996: *Presentazione*, in Associazioni di familiari delle vittime per strage, *Il terrorismo e le sue maschere. L'uso politico delle stragi*, Bologna, Pendragon
- Nunziata C., 2018: *Punti fermi nella storia del terrorismo tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80*, online at <https://www.memoria.sanbeniculturali.it/en/w/punti-fermi-nella-storia-del-terrorismo-stragista-di-claudio-nunziata-2018>
- Nunziata C., 2019: *La continuità del progetto stragista*, in A. Ventrone (ed.), *L'Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli
- Palombarini G., 2014: *Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore*, Padova, Il Poligrafo
- Pasculli M.A., 2020: *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio tra funzione simbolica e giusto processo*, Torino, Giappichelli
- Pasolini P.P., 1974: *Cos'è questo golpe. Io so*, in "Corriere della sera", 14 novembre 1974
- Portinaro P.P., 2014: *Il ficodindia e Perry Mason*, in "L'Indice dei libri del mese", 10
- Pulitanò D., 1978: *La funzione coercitiva. Garanzie giuridiche e democratizzazione degli apparati*, in "Democrazia e diritto"
- Rosati E., 2022: *La strategia di Ordine nuovo e la sua eredità*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo (eds.), *La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l'Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Roma, Biblion
- Rotella M., 1986: *Memoria di Piazza della Loggia (Brescia 22 maggio 1974)*, in V. Borraccetti (ed.), *Eversione di destra, terrorismo, stragi. I fatti e l'intervento giudiziario*, Milano, Angeli
- Russo G., 2024: *Tra riforma e controriforma. I giuristi e la legislazione penale dell'emergenza (1974-1984)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno"
- Salvini G., 2018: *Gli anni 1969-1974. Stragi, golpismo, risposta giudiziaria*, in C. Fumian, A. Ventrone (eds.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Salvini G., 2022: *Il ruolo dei collaboratori di giustizia nelle Inchieste degli anni Novanta e la loro gestione da parte delle forze inquirenti*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo (eds.), *La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l'Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Roma, Biblion
- Sassano M., 1972: *La politica della strage*, Padova, Marsilio
- Scarpari G., 1986: *1974, l'anno della svolta*, in V. Borraccetti (ed.), *Eversione di destra, terrorismo, stragi. I fatti e l'intervento giudiziario*, Milano, Angeli
- Severino E., 2014: *La strage politica*, Brescia, Morcelliana

- Storti C., 2014, *Il segreto di Stato tra «flessibilità» e «invecchiamento» della Costituzione negli anni Sessanta e Settanta nel secolo scorso* in G. Brunelli, G. Cazzetta (edd). *Dalla Costituzione 'inattuata' alla Costituzione 'inattuale'*, Milano, Giuffrè
- Storti C., 2015: *Il segreto di Stato tra giustizia e politica nella prima Repubblica*, in F. Colao, L. Lacchè, e C. Storti (eds.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienza tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè
- Storti C., 2024: *Strategie stragiste, strategie golpiste e strategie processuali. Riflettendo sulla memoria della strage di Piazza della Loggia e delle strategie eversive e di occultamento della verità nella storia italiana degli anni Sessanta e Settanta*, in "Italian Review of Legal History", 10/2
- Tamburino G., 1982: *Storia delle stragi nelle inchieste giudiziarie*, in *Atti del Convegno Il terrorismo delle stragi. La risposta dello Stato democratico*, Bologna, Comune di Bologna
- Tamburino G., 1985: *Le stragi e il loro contesto*, in P. Corsini, L. Novati (eds.), *L'eversione nera. Cronache di un decennio (1974-1984)*, Milano
- Tamburino G., 1986: *Conclusioni, Documento*, in *Problematiche sulla trattazione dei processi per strage*, in "Quaderni del Consiglio superiore della magistratura", 2
- Tamburino G., 2002: *Ricerca storica e fonti giudiziarie*, in C. Venturoli (ed.) *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, Venezia, Marsilio
- Tamburino G., 2019: *Il «golpe bianco» di Edgardo Sogno (agosto 1974)*, in A. Ventrone (ed.), *L'Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli
- Tamburino G., 2018: *La rosa dei venti nel quadro dell'eversione stabilizzante*, in C. Fumian, A. Ventrone (edd.), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press
- Tobagi B., 2014: *L'uso delle fonti giudiziarie per la ricerca storica : problemi di metodo, di conservazione, di accessibilità*, in T.M. Bolis, M.L. Xerri (eds.), *Archivi, memoria di tutti. Le fonti per la storia delle stragi e del terrorismo*, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
- Tobagi B., 2019a: *Una stella incoronata di buio. Storia di una strage*, nuova edizione, Torino, Einaudi
- Tobagi B., 2019b: *Piazza Fontana. Il processo impossibile*, Torino, Einaudi
- Tobagi B., 2022: *I terrorismi politici in Italia. Origini, caratteristiche, sviluppi e risposta giudiziaria*, in *Storia della magistratura*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura
- Tobagi B., 2023: *Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo*, Torino, Einaudi
- Tobagi B., 2024: *Le stragi sono tutte un mistero*, Bari-Roma, Laterza

- Tranfaglia, 2002: *La strategia della tensione e i due terrorismi*, in C. Venturoli (ed.), *Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi*, Venezia, Marsilio
- Vassalli G., 1988: *Il nuovo codice: «spigolature» ed «osservazioni»*, in “Legislazione penale”
- Ventrone A., 2019a: *La storia contro il tempo e l’oblio. Introduzione*, in A. Ventrone (ed.), *L’Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli
- Ventrone A., 2019b: *La strategia della paura Eversione e stragismo nell’Italia del Novecento*, Milano
- Ventrone A., 2022: «*La dinamite e la rivoltella... pubblicità subliminale*». *La strategia della tensione come messa in scena*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo (eds.), *La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l’Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Roma, Biblion
- Vicini V., 1982: *Processo e giustizia penale. Alla ricerca di una riforma*, Bologna, Il Mulino
- Yerushalmi Y. H., 1990: *Riflessioni sull’oblio*, in *Usi dell’oblio*, Parma, Pratiche
- Zinni F., 2007: *Introduzione*, in *Piazza Fontana. Nessuno è Stato*, Bresso, Maingraf
- Zorzi G., 1994: *L’amaro in bocca. Bilancio di un’esperienza di lavoro giudiziario*, in C. Simone (ed.), *Memoria della strage, Piazza della Loggia, 1974-1994*, Brescia
- Zorzi G., 2019: *Piazza della Loggia, 28 maggio 1974*, in A. Ventrone (ed.), *L’Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli